



Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Servizio Tributi – Via Garibaldi 7

mail: protocollo@comune.oristano.it

pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it

protocollo

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI

(ART. 13 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei Canoni)

Presentare entro la scadenza del termine di versamento per gli avvisi di accertamento

Il / La sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a

il

residente a

In

n.

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Tel.

e-mail

In qualità di

(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della

Indirizzo:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

CHIEDE

la dilazione delle somme indicate nei seguenti atti di accertamenti TARI:

1	n.	del	Ricevuto il	di Euro
2	n.	del	Ricevuto il	di Euro
3	n.	del	Ricevuto il	di Euro
4	n.	del	Ricevuto il	di Euro
5	n.	del	Ricevuto il	di Euro
6	n.	del	Ricevuto il	di Euro

Per un totale di € in n.rate mensili

DICHIARA

che lo/la stesso/a si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e disagio economico, ovvero di crisi economica nel caso di impresa, dovuta ai seguenti motivi:

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, e di accettarne i contenuti, anche con riferimento all'attivazione facoltativa del servizio informativo.

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell'impiegato

Se la richiesta non è firmata in presenza dell'addetto, allegare fotocopia di un documento d'identità del sottoscritto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento è il Comune di Oristano – piazza Eleonora d'Arborea 44, 09170 Oristano. Per il trattamento in questione è designato il Servizio Tributi.

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Oristano, con sede in Oristano – P.zza Eleonora D'Arborea, 44 – 09170, nella persona del Sindaco; pec: istituzionale@pec.comune.oristano.it email protocollo@comune.oristano.it - tel. 07837911.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (Dpo): Avv. Alessandra Ezzo reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@comune.oristano.it.

Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Oristano relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante: <http://www.garanteprivacy.it/>

Oristano, _____

Firma per presa visione

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI CANONI CIMP E COSAP

Allegato Art. 13 - Rateazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile dei Tributi/Canoni di cui al presente regolamento concede, su richiesta del contribuente/utente che non abbia morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, la ripartizione in rate mensili di pari importo del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure.
2. L'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. La rateizzazione del debito è effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella e nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali della eventuale azione esecutiva di recupero del credito:

Importo dovuto	Numero rate massimo
fino a 100 euro	nessuna rateazione
da euro 100 a euro 500	6 rate
da euro 500 a euro 1.000	10 rate
da euro 1000 a euro 2.000	12 rate
da euro 2000 a euro 3.500	16 rate
da euro 3.500 a euro 6.000	20 rate
da euro 6.000 a euro 20.000	36 rate
oltre euro 20.000	52 rate

4. All'importo di ciascuna rata viene applicato l'interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale (cfr. *infra* art. 33 comma 1), con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna rata del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
5. Il mancato versamento di tre rate anche non consecutive nell'arco di tempo di sei mesi comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente immediata attivazione del procedimento di riscossione coattiva. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento e/o atti di accertamento esecutivi di cui almeno uno scaduto al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Ente successivamente alla notifica dell'atto di ingiunzione.
7. Se l'ammontare del debito è superiore ad euro 30.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata dall'Ufficio competente al rilascio della dilazione.
8. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui alla tabella sopra esposta si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. L'importo delle singole rate non è arrotondato all'euro.
9. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi, e la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione o comunque entro il termine indicato nella stessa comunicazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
11. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
12. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. L'Ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
13. Nel caso adeguatamente documentato di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate, sarà possibile una ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili. Per gli stessi motivi, su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel presente articolo e salvo quanto disposto dall'articolo 14 del presente regolamento, può disporre rateizzazioni bimestrali o trimestrali.

